

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 322**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, MORO e TIRELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001**

—————

Norme volte ad impedire la riscossione degli assegni  
pensionistici agli appartenenti alle associazioni criminali  
di stampo mafioso

—————

ONOREVOLI SENATORI. -

*I mafiosi si permettono di pretendere la pensione...*

La richiesta recentemente avanzata da un noto «capomafia» di accedere ai benefici della pensione sociale, ha suscitato sentimenti di comprensibile stupore ed incredulità nella pubblica opinione. Una tale richiesta, per il solo fatto di essere stata avanzata, può essere definita sfrontata, arrogante e beffarda sia nei confronti dello Stato, che ha visto gran parte dei suoi servitori perdere la vita nello scontro con le organizzazioni mafiose, sia nei confronti di coloro che avanzando motivatamente, per via di un reale stato di indigenza, una domanda di pensione sociale se la vedono respingere o accettare dopo lungaggini burocratiche.

*...e non sempre le loro richieste vengono respinte*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha, nel caso specifico, quanto mai opportunamente e doverosamente risposto in maniera negativa alla sconcertante domanda del capo di Cosa Nostra. Purtroppo, come ha giustamente fatto rilevare il vice presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, vi è motivo di ritenere che tale positivo atteggiamento da parte delle autorità previdenziali costituisca non la regola, ma un'eccezione. Da un monitoraggio a campione, effettuato dalla Commissione, è infatti emerso che hanno goduto, e godono tuttora, di trattamenti pensionistici privilegiati quasi la metà dei vertici di Cosa Nostra.

*Anziani con pensioni da fame e mafiosi con «pensioni di delinquenza»*

In uno Stato in cui parecchi anziani sono costretti a vivere con pensioni al di sotto del livello minimo di sussistenza, in uno Stato in cui qualche tempo fa un pensionato è stato arrestato per avere scippato una zingarella di quei pochi spiccioli che gli sarebbero serviti a pagarsi un caffè, si deve assistere al poco edificante spettacolo dei mafiosi, perfino di latitanti che, tramite delega o personalmente, riscuotono pensioni a cui non hanno diritto. Non solo perché spesso ottenute in maniera fraudolenta, ma anche perché questi mafiosi hanno ben altri mezzi per godersi una agiata vecchiaia. E si procurano questi mezzi saccheggiando le risorse dello Stato. Non si può consentire allora che, con l'impunita riscossione di emolumenti che non competono loro, essi saccheggino anche la dignità dello Stato e delle istituzioni.

*Un malcostume che deve terminare....*

Va rilevato, tra l'altro, che i dati sopraccitati costituiscono i risultati di un monitoraggio non approfondito e riferito a personaggi inseriti esclusivamente nel circuito di Cosa Nostra, senza considerare gli affiliati alle altre organizzazioni criminali quali la 'Ndrangheta calabrese, la Camorra campana o la Sacra Corona Unita pugliese. Si intuisce quindi facilmente come il fenomeno della concessione di trattamenti previdenziali e pensionistici a soggetti che, per via delle ricchezze accumulate illecitamente e per l'attività criminale espletata, sembrano essere tutt'altro che bisognosi abbia proporzioni ben più vaste.

*...soprattutto per rendere giustizia a chi ancora crede nello Stato*

Ecco perché proponiamo il presente disegno di legge. Perché mentre i mafiosi non sono bisognosi di ulteriori agevolazioni da parte di uno Stato che sembra sempre più passivo di fronte alla loro aggressività e sfrontatezza, come la richiesta di pensione avanzata dal noto *boss* sembra dimostrare, coloro che si battono ogni giorno, in divisa o con il loro semplice onesto rispetto della legge e delle istituzioni in zone dove essere onesti e rispettare le istituzioni è già di per

sé un rischio, per via dell'assenza dello Stato a fronte dell'antistato mafioso, sono invece bisognosi di sapere che, in Parlamento, c'è qualcuno che vuole dire basta all'arroganza mafiosa ed al malcostume. Sapere che in Parlamento c'è questo qualcuno, forse aiuterà quegli onesti a sentirsi meno soli. E soprattutto meno beffati. Perché è già fonte di amarezza per il cittadino onesto vedere uno Stato che taglia le pensioni ai lavoratori per stipendiare i pentiti. Ma vederlo pagare le pensioni ai mafiosi, appare decisamente troppo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 31 maggio 1965,  
n. 575)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse ed erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee, nonché se beneficiano di pensioni di anzianità, invalidità, sociali o a qualunque altro titolo erogate dalla pubblica amministrazione».

2. Il comma 3 dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la sospensione della erogazione da parte degli enti previdenziali pubblici delle pensioni eventualmente corrisposte, nonché la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento di confisca può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti

e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili».

3. Il comma 4 dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il sequestro o la sospensione della erogazione degli assegni pensionistici da parte degli enti previdenziali sono revocati dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che essa ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente».

4. Il comma 1 dell'articolo 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis*, dispone, rispettivamente, la sospensione della erogazione da parte degli enti previdenziali degli assegni per pensioni, nonché la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati».

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale)*

1. Il penultimo capoverso dell'articolo 416-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente: «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il

prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Decadono infine tutti i diritti ad eventuali erogazioni a fini pensionistici, che il condannato possa avanzare a qualunque titolo nei confronti di enti pubblici previdenziali».



